



Repubblica di San Marino
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE ED IL BILANCIO,
I RAPPORTI CON L'A.A.S.F.N.

DECRETO LEGGE 11 ottobre 2011 n.169

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Articolo 3

Le banche di cui al precedente articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali di cui all'articolo 2 nelle seguente modalità:

- per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l'operazione di cui all'articolo 1: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
- **per i successivi anni fiscali: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5% dell'ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.**

Le quote di cui al comma precedente sono adeguate sulla base delle eventuali rettifiche di cui al precedente articolo 1, terzo comma.

L'utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ad ogni esercizio fiscale.

San Marino, 24 ottobre 2011



25/10/2011 h 21:38
Famper